

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA

Anno 2025

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Verona intende proseguire nella promozione della diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono i seguenti:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business e modelli green oriented;
- promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI veronesi, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 e 5.0.

Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema “*La doppia transizione digitale ed ecologica*” autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, la Camera di Commercio di Verona intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a **€ 1.500.000,00**.

Le risorse complessivamente stanziati a disposizione dei soggetti beneficiari vengono suddivise nelle seguenti Misure:

- **Misura A € 1.050.000,00:**
 - per investimenti ammissibili da € 4.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge) a € 14.999,99 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge);
- **Misura B € 450.000,00:**
 - per investimenti ammissibili da € 15.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge) e oltre.

L'esclusione, in sede di istruttoria, di alcune voci di investimento che comporti la riduzione dell'investimento ammissibile al di sotto del limite minimo previsto per ognuna delle due Misure determinerà l'inammissibilità della domanda di contributo.

Qualora non vengano interamente utilizzate le risorse previste per le due Misure, verranno effettuati spostamenti delle risorse residue da una misura all'altra in sede di predisposizione e approvazione delle graduatorie beneficiari (artt. 8 e 9 del presente Regolamento).

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell'approvazione della graduatoria, nell'ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili. La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Regolamento sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.¹

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 2024/3118 del 10/12/2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (soglia massima 50.000,00 euro).

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura (soglia massima 30.000,00 euro).²

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dal Regolamento n. 2831/2023 sopra citato³.

¹ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione, anche per il Regolamento UE n. 1408/2013, deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti: il triennio precedente è inteso come 3 periodi di 365 giorni.

² Il triennio di riferimento per il Regolamento UE n. 717/2014 per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

³ Per «impresa unica» si intendono tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti comunitari e, in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o, nei casi previsti, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Camera di Commercio provvederà direttamente:

- a) a ridurre, in caso di superamento della soglia "de minimis", il contributo concesso per farlo rientrare nel massimale "de minimis" di riferimento;
- b) a escludere la domanda di contributo nel caso il massimale "de minimis" di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi precedentemente concessi.

Gli aiuti previsti dal presente Bando **sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili e la normativa di riferimento lo consenta.

Articolo 3 – Tipologia di interventi

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ed ecologica ricompresi nel presente Regolamento dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:

- a) manifattura additiva e stampa 3D;
- b) prototipazione rapida;
- c) cloud, *High Performance Computing – HPC*, fog e quantum computing;
- d) cyber security e business continuity (es. *CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc*);
- e) intelligenza artificiale;
- f) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- g) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, etc);
- h) allacciamenti strutturali per connettività a Banda Ultralarga;
- i) sistemi EDI, electronic data interchange;
- j) geolocalizzazione;
- k) tecnologie per l'in-store customer experience;
- l) system integration applicata all'automazione dei processi;
- m) sistemi digitali di video allarme antirapina che interagiscano direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative di Pubblica Sicurezza o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali;
- n) certificazioni ambientali di seguito elencate:
 - **UNI EN ISO 14064:2019** Parte 1 - Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione;
 - **UNI EN ISO 14067:2018** Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione;

- **UNI EN ISO 14040:2021 LCA** Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento
 - **UNI EN ISO 14044:2021** Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida;
 - **UNI EN ISO 14046** calcolo Water footprint di prodotto o di servizio;
 - **EPD - Environmental Product Declarations** (forniscono informazioni quantitative sull'impatto ambientale di un prodotto lungo il suo ciclo di vita. Sono basate sulla norma ISO 14025)
 - **UNI EN ISO 14001** standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione ambientale efficace, aiutando le organizzazioni a ridurre il loro impatto ambientale;
 - **Standard "Equalitas – Vino sostenibile"** (sistema di certificazione che mira a valutare e garantire la sostenibilità nella filiera del vino);
 - **UNI EN ISO 50001** (riguarda i sistemi di gestione dell'energia e si concentra sull'aiutare le organizzazioni a migliorare la propria efficienza energetica);
 - **UNI EN ISO 50005** (fornisce linee guida per l'implementazione graduale di un sistema di gestione dell'energia SGE);
 - **UNI EN ISO 50009** (fornisce linee guida per l'implementazione di un sistema di gestione dell'energia comune a più organizzazioni, come gruppi di imprese, filiere o distretti industriali);
 - **Ecolabel UE** (marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che attesta che un prodotto o servizio ha un impatto ambientale ridotto durante il suo intero ciclo di vita);
 - **Forest Stewardship Council - FSC** (certifica che il legno e i prodotti forestali provengono da foreste gestite in modo responsabile);
 - **Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC** (promuove la gestione sostenibile delle foreste e la tracciabilità dei prodotti forestali);
 - **Global Organic Textile Standard – GOTS** (certifica i prodotti tessili biologici, garantendo standard ambientali e sociali lungo tutta la catena di produzione);
 - **REMADE** (attesta la quantità di materiale riciclato o sottoprodotto presente in un dato materiale o prodotto).
- o) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica e la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti.

Articolo 4 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più interventi tra quelli previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) acquisto di beni, impianti e servizi strumentali funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 3;
- c) l'ottenimento delle certificazioni di cui all'art. 3 del Regolamento (sono ammissibili i costi di prima certificazione e non quelli di rinnovo).

Tra gli interventi di cui alla lettera o) del precedente art. 3 possono rientrare le spese relative a:

- a) investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, ivi compresi gli investimenti relativi ai sistemi di illuminazione e l'installazione di sistemi automatici per la gestione intelligente dei corpi illuminanti (acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo, ecc.);
- b) installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico, il monitoraggio dei consumi, la gestione intelligente dell'acqua e delle fonti di riscaldamento;
- c) installazione delle colonnine di ricarica elettriche se funzionali all'attività di impresa;

- d) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;
- e) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
- f) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell'intervento;
- g) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento.

Per le suddette spese, fatta eccezione per l'installazione delle colonnine di ricarica elettriche, di cui al punto c) del precedente comma, dovrà essere allegata, in sede di rendicontazione della domanda, **una relazione sull'efficientamento energetico/sostenibilità ambientale rilasciato da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale di riferimento** (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Geologi, Geometri e Geometri laureati, Ingegneri, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati EGE - Esperto in Gestione dell'Energia) **che dia evidenza del risparmio energetico conseguito e/o documentazione tecnica dalla quale si evinca l'efficienza energetica dei beni/impianti oggetto dell'investimento (indicazione della classe energetica del bene/impianto, dichiarazione tecnica attestante l'efficienza energetica e/o il risparmio energetico conseguito con il bene/impianto oggetto dell'investimento).**

In particolare, relativamente agli interventi della lettera o) di cui al precedente art. 3, sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza e formazione:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "*as is*" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
- e) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- f) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- g) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/a una CER;
- h) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
- i) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa;
- j) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.

Per i servizi di consulenza e formazione di cui al comma precedente, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- ✓ EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- ✓ Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 3 del presente articolo.

I fornitori dei percorsi formativi relativi agli interventi dalla lettera a) alla lettera n) dell'art. 3, dovranno essere:

- soggetti accreditati dalle Regioni;
- Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR, Istituti Tecnici Superiori;
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017;
- altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- c) servizi per l'acquisizione di certificazioni diverse da quelle elencate al punto o) dell'art. 3 del Regolamento;
- d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di Legge;
- e) impianti di rilevazione incendio;
- f) opere murarie e impiantistica (ad eccezione di quanto stabilito al comma 1, punto h) dell'art. 3 del Regolamento);
- g) acquisto e noleggio di autoveicoli e automezzi, compresi i trattori agricoli;
- h) arredi di ogni genere;
- i) traffico telefonia fissa e mobile;
- j) consulenza per gestione pratiche agevolazioni;
- k) abbonamenti o canoni telefonici, elettrici e relativi a connessioni di rete;
- l) apparecchi telefonici (centralini, smartphone) e attrezzature informatiche di base (a titolo esemplificativo e non esaustivo tablet, notebook, pc, monitor, router, stampanti non 3D);
- m) hosting;
- n) armadi rack;
- o) gruppi di continuità;
- p) canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
- q) beni e materiali di consumo;
- r) estensione di garanzia di impianti e attrezzature;
- s) investimenti effettuati in leasing e/o in comodato e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;
- t) e-commerce e digital marketing;
- u) realizzazione e/o aggiornamento siti internet;
- v) beni usati.

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti, tra quelli indicati all'art. 3 del presente Regolamento, si riferisce la spesa.

Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione del contributo. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio le imprese beneficiarie dovranno provvedere, mediante apposita procedura, all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 438 del 2020, esclusivamente in via telematica, e previste dalla Circolare Agenzia Entrate 14/E 2019 (o successive nuove modalità), pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

Per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso, non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili.

L'obbligo di cui al comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla normativa, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato dalla Camera di Commercio, il CUP deve essere riportato direttamente dall'impresa beneficiaria del contributo sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari – casi di esclusione e di inammissibilità

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda, l'impresa dovrà:

1. essere attiva;
2. essere in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese (non sono ammissibili i soggetti iscritti solo al REA e/o agli altri Albi, Ruoli e Registri camerali);
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 2023/1315);
5. non trovarsi in stato di difficoltà ⁽⁴⁾.

I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dalle imprese anche al momento dell'erogazione, **pena la revoca del voucher medesimo**.

Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante **entro e non oltre il termine di 20 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del voucher.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽⁵⁾, non sarà liquidato alcun voucher ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Non possono partecipare al presente bando le imprese che hanno ottenuto la concessione del contributo a valere sul Regolamento "Concessione di voucher alle micro piccole e medie

⁽⁴⁾ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 2023/1315).

⁽⁵⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

imprese per la doppia transizione: digitale ed ecologica – anno 2024” della Camera di Commercio di Verona, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso (fatta eccezione per coloro che risultano in condizione sospensiva per esaurimento dei fondi).

Articolo 6 – Ammontare del voucher

A ciascuna delle imprese che presenti le caratteristiche indicate all’articolo 5 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente Regolamento, potranno essere concessi i voucher di seguito descritti.

Per la Misura A: l’investimento minimo previsto dovrà essere pari ad almeno € 4.000,00 a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA, eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge). **L’impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari a € 6.500,00.** Qualora l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione, risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall’art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198) ⁽⁶⁾ o giovanile ⁽⁷⁾, la somma concessa a titolo di voucher, pur non potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l’importo massimo di € 7.000,00 per impresa.

Per la Misura B: l’investimento minimo dovrà essere pari ad almeno € 15.000,00 a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA, eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge). **L’impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari a € 15.000,00.** Qualora l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione, risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall’art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198) o giovanile, la somma concessa a titolo di voucher, pur non potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l’importo massimo di € 17.000,00 per impresa.

Qualora l’impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione del voucher, risulti iscritta nell’Elenco del “Rating di Legalità” verrà, altresì, riconosciuta una premialità pari a € 500,00. ⁽⁸⁾

⁽⁶⁾ **IMPRESA FEMMINILE** - D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 - ART. 53

Le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.

⁽⁷⁾ **IMPRESA GIOVANILE** - LEGGE REGIONALE 57/1999

Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

⁽⁸⁾ Il rating di legalità consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Verrà riconosciuta una ulteriore premialità pari a € 500,00 per l'impresa richiedente che, al momento della presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione del voucher, risulti qualificata come Società Benefit ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.

Articolo 7 – *Presentazione delle domande*

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere ⁽⁹⁾ – Servizi e-gov (completamente gratuito) **dalle ore 9:00 del 25 giugno 2025 alle ore 16:00 del 30 giugno 2025. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.**

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2025*, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2025*.

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
 1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2025*, compilato in ogni sua parte;
 2. **programma analitico e relativi preventivi/fatture di spesa**: i preventivi/le fatture di spesa devono essere redatti/e in euro e in lingua italiana o accompagnati/e da una sintetica traduzione e intestati/e all'impresa richiedente e dagli stessi/dalle stesse si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non saranno ammessi auto preventivi/fatture).

Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dai Digital Promoter della Camera di Commercio (pid@vr.camcom.it) e/o il report “SUSTAINability” sul livello di sostenibilità dell'impresa in relazione alle dimensioni ESG

⁽⁹⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 9 alle 16 dei giorni feriali**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione

(ambientale, sociale, governance - <https://esg.dintec.it/sustainability.aspx>). I Report non dovranno avere data antecedente al 01/01/2025.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher a valere su una delle due Misure previste (Misura A oppure Misura B), articolata nelle varie tipologie di investimento previste dal Regolamento.

Qualora vengano presentate dalla stessa impresa più domande di voucher, verrà considerata ammissibile solo la prima pervenuta in ordine cronologico.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 – Valutazione delle domande e ammissione al voucher

L'ammissione al voucher avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone gli elenchi (Misura A e Misura B) delle imprese ammesse a voucher.

L'ordine di precedenza nella graduatoria, sia per la Misura A che per la Misura B, è determinato dall'ordine crescente dell'investimento ammesso a contribuzione.

Articolo 9 – Concessione del voucher

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati degli accertamenti effettuati dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, forma con proprio provvedimento gli elenchi delle imprese ammesse a voucher per le Misure A e B con i relativi importi, secondo l'ordine di precedenza stabilito all'articolo 8 e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

L'erogazione del voucher avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica. **Saranno escluse totalmente dall'erogazione del voucher le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore al limite minimo previsto per ciascuna Misura.**

Saranno, altresì, escluse dall'erogazione del voucher le imprese il cui totale delle spese ammissibili, in sede di esame della documentazione relativa alla rendicontazione, risulti inferiore all'investimento minimo previsto per ciascuna Misura.

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2025*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2025*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti agli interventi oggetto di voucher, **rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di voucher,** con tutti i dati per la loro individuazione;
2. relazione finale del progetto come da fac-simile disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2025*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
3. copie delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al punto 1, intestati all'impresa richiedente, tenendo conto che:
 - ✓ non saranno ammesse autofatture;
 - ✓ ai fini della rendicontazione è possibile presentare fatture emesse da un fornitore diverso rispetto a quello indicato in sede di domanda, fermo restando il rispetto della medesima tipologia di investimento e, per i percorsi formativi, le caratteristiche previste dall'art. 4 del Regolamento;
 - ✓ le fatture dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato dalla Camera di Commercio in sede di concessione del contributo (modalità riportate nell'articolo 4 del presente Regolamento);
4. copie dei pagamenti intestati all'impresa richiedente effettuati esclusivamente mediante **transazioni verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia della relativa matrice, mentre saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso). In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO; in alternativa, comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili sia la riga di interesse sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione). Per la quietanza delle fatture non verrà considerato valido ai fini del pagamento la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti;
5. **per gli impianti di videosorveglianza, documentazione attestante il collegamento alle centrali operative di Pubblica Sicurezza o degli Istituti di Vigilanza;**
6. **per gli investimenti in beni/impianti di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento,** fatta eccezione per l'installazione delle colonnine di ricarica elettriche, **relazione**

sull'efficientamento energetico/ sostenibilità ambientale rilasciato da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale di riferimento (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Geologi, Geometri e Geometri laureati, Ingegneri, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati EGE - Esperto in Gestione dell'Energia) **che dia evidenza del risparmio energetico conseguito e/o documentazione tecnica dalla quale si evinca l'efficienza energetica dei beni/impianti oggetto dell'investimento (indicazione della classe energetica del bene/impianto, dichiarazione tecnica attestante l'efficienza energetica e/o il risparmio energetico conseguito con il bene/impianto oggetto dell'investimento);**

7. **per i servizi di consulenza e formazione di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento**, attestazione inerente la certificazione dell'EGE a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati e/o autocertificazione del fornitore in relazione al fatto di aver realizzato, nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento;
8. **per i corsi di formazione, dichiarazione di fine corso, dalla quale risulti la frequenza, per ciascun partecipante al corso, pari almeno all'80% del monte ore complessivo.**

Tale documentazione dovrà essere inviata **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line **“Contributi alle imprese”**, all'interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere⁽¹⁰⁾ - Servizi e-gov (completamente gratuito) entro e non oltre il 2 marzo 2026, pena la decadenza del voucher. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.**

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta:

- **la non ammissibilità della spesa di riferimento con conseguente riduzione del voucher;**
- **la decadenza del voucher qualora la non ammissibilità della spesa di riferimento, di cui al punto precedente, comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto, per ciascuna misura, nell'art. 6 del presente Regolamento;**
- **la decadenza del voucher in tutti gli altri casi.**

La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di D.U.R.C. irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m..

Articolo 11 – Controlli

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca d'ufficio dei voucher e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

⁽¹⁰⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 9 alle 16 dei giorni feriali**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.

Articolo 12 – Revoca del voucher

L'eventuale voucher assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto/investimento;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 10;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 5;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del voucher le eventuali somme, erogate dalla Camera di Commercio, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/90 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.

Il procedimento di concessione del contributo si deve concludere entro 180 giorni successivi alla data di chiusura del bando.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari Contributi

E-mail: contributi@vr.camcom.it

Articolo 14 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei voucher concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni:

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di voucher saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l'eventuale concessione del voucher camerale.

Modalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a:

- a. Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona;
- b. CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);

- c. Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ai fini della tenuta del Registro Aiuti di Stato SIAN.

In caso di concessione di voucher camerale, i dati verranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell'archivio informatico dell'Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona - Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Sviluppo e Imprese.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei dati personali (dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it).

Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all'Area Sviluppo e Imprese a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), posta elettronica certificata (contributi@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (contributi@vr.camcom.it).

L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.